

su base individuale di patrimoni mobiliari e di fondi, avrebbe rafforzato i rischi concorrenziali già evidenziati nei mercati bancari tradizionali.

Le medesime considerazioni sono state svolte in merito al mercato della distribuzione di prodotti assicurativi sulla vita, dove l'operazione di fusione avrebbe consentito al nuovo operatore di detenere una quota superiore al 30% nella provincia di Brescia. Tale posizione avrebbe comportato, alla luce delle peculiarità del mercato e del fatto che la distribuzione di prodotti assicurativi sulla vita avviene principalmente tramite il canale bancario, l'emergere di un nuovo operatore certamente dotato di una posizione di grande rilievo in termini di capacità di raggiungere il cliente finale.

Da ultimo, l'Autorità ha considerato che la nuova banca sarebbe stato uno dei principali gruppi bancari aventi forma giuridica di banca popolare cooperativa, con un radicamento territoriale locale molto rilevante, come evidenziato anche dalla stretta contiguità territoriale delle province di Brescia e Bergamo nelle quali è emerso il rischio di costituzione di posizione dominante nei mercati della raccolta. La natura di banca popolare propria del nuovo gruppo bancario ne avrebbe esaltato ulteriormente il radicamento territoriale, rafforzato il legame con gli azionisti soci aventi diritto di voto e, data la scarsa contendibilità delle banche popolari, consentito l'adozione di strategie volte al rafforzamento della propria posizione competitiva. Infine, l'Autorità ha prestato rilievo alla presenza di legami strutturali e personali con Intesa San Paolo Spa, principale concorrente in tutte le province interessate, che avrebbe potuto incidere sulla struttura competitiva del mercato, determinando un potenziale affievolimento della tensione competitiva.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha dunque accertato che l'operazione, come notificata, avrebbe comportato: *i*) un notevole aumento di concentrazione geografica della rete distributiva, in termini di sportelli bancari, essenziali per l'attività bancaria tradizionale e per la distribuzione dei prodotti assicurativi e del risparmio gestito; *ii*) un incremento di potere di mercato originato dalla sovrapposizione delle importanti quote detenute, anche in virtù delle relazioni preferenziali col territorio proprie della banca popolare, nella raccolta, negli impieghi nei confronti delle famiglie e delle piccole e medie imprese, nella distribuzione di prodotti assicurativi e del risparmio gestito.

Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione avrebbe comportato la costituzione di una posizione dominante nei mercati provinciali della raccolta bancaria di Bergamo e Brescia, circostanza aggravata dall'elevato potere di mercato che la banca avrebbe detenuto nei mercati degli impieghi nei confronti delle famiglie e delle piccole e medie imprese, nei mercati provinciali della distribuzione dei prodotti assicurativi e di risparmio gestito. Gli effetti derivanti dalla fusione sull'intensità del gioco concorrenziale sono parsi vieppiù gravi in ragione dei legami strutturali e personali della nuova entità col principale concorrente in tutti i mercati interessati.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha autorizzato la concentrazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni volte a escludere la costituzione di una posizione dominante in capo a UBI Banca tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. In primo luogo, l'Autorità ha disposto la cessione a soggetti terzi di parte degli sportelli posseduti nei mercati geografici concorrenzialmente più sensibili alla concentrazione (cessione di un numero di sportelli compreso tra 11 e 22 unità nella provincia di Brescia e tra 6 e 12 unità nella provincia di Bergamo), così da attenuare gli effetti restrittivi derivanti dalla rilevanza dalla capillarità della rete di sportelli come variabile competitiva in tutti i mercati interessati dall'operazione. L'Autorità ha altresì deliberato l'astensione di UBI Banca da patti di sindacato, da accordi tra alcuni azionisti e da incroci manageriali col principale concorrente Intesa San Paolo, in modo da evitare che legami strutturali e personali della nuova entità con altri operatori possano determinare un affievolimento della tensione competitiva.

#### *UNICREDITO ITALIANO-CAPITALIA*

Nel settembre 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, autorizzando, subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'incorporazione di Capitalia in Unicredit.

Da un punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che diversi fossero i mercati rilevanti su cui valutare l'impatto dell'operazione: in particolare, nell'ambito dell'attività bancaria tradizionale, sono stati considerati i mercati della raccolta e degli impieghi; nell'ambito degli altri mercati creditizi e dei sistemi di pagamento, i mercati

del credito al consumo, del *leasing*, del *factoring*, delle carte di debito e delle carte di credito; nel settore della gestione patrimoniale (*asset management*), i fondi comuni di investimento mobiliare, la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari e di fondi, prodotti della previdenza complementare; nel settore assicurativo, i rami vita I, III, V; nel settore dell'*investment banking*, i mercati della finanza d'impresa, il mercato primario dei capitali, la finanza strutturata.

Nella valutazione degli effetti concorrenziali dell'operazione, l'Autorità ha innanzitutto prestatato particolare rilievo allo specifico contesto in cui la stessa sarebbe stata realizzata, ossia l'esistenza di una fitta rete di partecipazioni, dirette e indirette, spesso incrociate, tra la nuova banca e le altre imprese del settore, segnatamente Mediobanca e Assicurazioni Generali, tali da ridurre gli incentivi a competere. Relativamente infatti ai legami con Mediobanca, sia Unicredit che Capitalia avevano delle partecipazioni nella banca d'affari, con una quota complessivamente superiore al 18%, e partecipavano al patto parasociale, cosiddetto "Accordo di blocco", stipulato con alcuni tra i principali azionisti di Mediobanca. L'accordo di blocco controllava oltre il 37% del capitale di Mediobanca, quota che avrebbe consentito, in base ai *quorum* deliberativi richiesti (il 66,6% del capitale vincolato), l'esercizio di un potere di veto. Un simile potere, del resto, era già stato effettivamente esercitato, dopo la delibera del progetto di fusione con Capitalia, in seno all'assemblea dei partecipanti al patto di Sindacato di Mediobanca che aveva deciso il nuovo modello di *governance* e le liste dei membri del nuovo Consiglio di sorveglianza della banca d'affari. A seguito dell'adozione di un modello di *governance* dualistica in Mediobanca, deliberata nel giugno 2007, erano infatti risultati eletti nel Consiglio di sorveglianza della banca d'affari soggetti che, al momento della nomina, avevano incarichi di assoluto rilievo nella *governance* di Unicredit e Capitalia. In sintesi, alla luce della partecipazione nelle Assemblee degli azionisti di Mediobanca e dei *quorum* deliberativi ivi richiesti, l'attività istruttoria ha condotto l'Autorità a ritenere che Unicredit dopo la concentrazione con Capitalia disponesse di un potere di veto, che peraltro già aveva utilizzato, e che conferiva a Unicredit un controllo di fatto su Mediobanca. Il conseguente effetto si produceva a cascata su Generali dati gli "stretti legami", qualificati a loro volta come "controllo" di Mediobanca su Generali.

In merito ai legami con Assicurazioni Generali, sia Unicredit che Capitalia partecipavano, infatti, all'azionariato della società; a sua volta Generali aveva

partecipazioni in Capitalia e Unicredit e partecipava con esse (oltre che con Monte dei Paschi di Siena) a un patto di consultazione in relazione alla partecipazione in Generali. In merito, infine, all'assetto azionario di Generali, il suo principale azionista risultava Mediobanca, la quale, anche in virtù dei legami con Unicredit e Capitalia, esercitava sulla società un 'controllo di fatto', come accertato dall'Autorità in una precedente istruttoria. Nel contempo, la stessa Generali partecipava, insieme a Unicredit e Capitalia, all'azionariato di Mediobanca e all'Accordo di blocco.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha accertato che l'operazione avrebbe prodotto in numerosi mercati la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

L'Autorità ha circoscritto il mercato della raccolta alla sola raccolta bancaria, escludendo quella postale, stante l'assenza di una piena relazione di sostituibilità tra conto corrente bancario e bancoposta. Da un punto di vista geografico, il mercato è stato ritenuto di dimensione provinciale, in considerazione del servizio di prossimità alla clientela che le banche forniscono. Sulla base di ciò, l'istruttoria ha evidenziato che in numerose province italiane Unicredit-Capitalia avrebbe raggiunto, a seguito dell'operazione di concentrazione, una quota di mercato di oltre il 30%, di gran lunga superiore a quella dei principali concorrenti (con un distacco di almeno il 10%), e con valore assoluti e variazioni dell'indice di concentrazione HHI estremamente elevati anche alla luce degli orientamenti comunitari. In considerazione di ciò, l'Autorità ha concluso che l'operazione avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della raccolta nelle province di Palermo, Belluno, Messina, Isernia, Agrigento, Siracusa, Verona, Catania e Roma.

Nel settore degli impieghi, l'Autorità ha considerato distintamente gli impieghi alle famiglie consumatrici, alle piccole e medie imprese, alle grandi imprese e, infine, agli enti pubblici. Con riferimento al mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, la cui dimensione geografica è risultata anch'essa provinciale, è emerso che l'operazione di concentrazione, analogamente a quanto osservato nel mercato della raccolta, avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, in ragione dell'elevata correlazione tra raccolta bancaria e credito al consumo. Ad analoghe conclusioni l'Autorità è pervenuta con riferimento agli impieghi alle piccole e medie imprese. In particolare, nelle province di Palermo, Trieste, Catania, Siracusa, Messina, Agrigento, Verona, Roma e Isernia la nuova banca sarebbe stata il

primo operatore con una quota di mercato negli impieghi alle famiglie consumatrici superiore o pressoché uguale al 30%, con un distacco dal primo concorrente compreso tra un minimo del 17% sino a un massimo del 30% circa e in un contesto competitivo dove gli altri operatori appaiono in posizione del tutto marginale, con quote mai superiori al 10-15%, e mediamente del 5-10%. Considerazioni analoghe sono state svolte per i rischi restrittivi connessi all'operazione in esame per il mercato degli impieghi alle piccole e medie imprese: nelle province di Palermo, Messina, Isernia e Catania Unicredit avrebbe avuto una quota superiore al 30%, con un distacco dal primo concorrente superiore al 15-20%. Gli altri operatori risultavano dotati di una capacità competitiva molto limitata come dimostrano le quote mai superiori al 12-13%. Inoltre, era di rilievo l'effetto di trascinamento dei legami banca/cliente su più mercati, poiché tali province risultano critiche anche per i profili attinenti la raccolta e gli impieghi alle famiglie consumatrici. Una posizione simile sarebbe stata raggiunta anche nel mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi, avente dimensione regionale. In particolare, successivamente alla concentrazione la banca sarebbe diventata il primo operatore con una quota superiore al 30%, in Sicilia, regione dove sono state riscontrate le maggiori problematiche concorrenziali anche relativamente ai mercati della raccolta e degli impieghi alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Infine, per quanto riguarda il mercato di dimensione regionale degli impieghi agli enti pubblici il nuovo soggetto avrebbe raggiunto una posizione di rilievo in Friuli Venezia Giulia, con una quota di mercato pari al 30%.

Nel mercato provinciale della distribuzione di fondi comuni d'investimento, l'Autorità ha accertato che in sette province Unicredit-Capitalia avrebbe detenuto quote superiori al 40%; in due di queste, addirittura quote superiori al 50%. In considerazione del fatto che Unicredit-Capitalia sarebbe diventato un gruppo verticalmente integrato con la capacità di sfruttare un'ampia capacità di risparmio, rappresentata dalla estesa rete di sportelli e promotori, per la vendita dei propri prodotti del risparmio gestito, l'operazione avrebbe determinato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della distribuzione dei fondi comuni nelle province Rimini, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Messina, Catania e Isernia. Ad analoghe conclusioni, l'istruttoria è pervenuta con riferimento al mercato della gestione di patrimoni mobiliari su base individuale e la gestione patrimoniale di fondi. In almeno sette aree locali-provinciali, infatti, Unicredit-Capitalia avrebbe raggiunto una quota di mercato

superiore al 40%, a fronte di una presenza nettamente inferiore dei concorrenti che avrebbe esaltato il potere di mercato esercitato nella fase distributiva a livello provinciale.

Ugualmente, con riferimento al settore delle banche d'investimento (*investment banking*), l'Autorità ha accertato che, a seguito della fusione, si sarebbe creata in capo a Unicredit-Capitalia una posizione dominante nel mercato della finanza d'impresa. Infatti, prima della fusione, sebbene l'operatore *leader* tra le banche d'affari fosse Mediobanca, mentre Unicredit e Capitalia occupavano una posizione di secondo rilievo, proprio il costituirsi di un controllo di fatto di Unicredit-Capitalia su Mediobanca avrebbe determinato effetti sull'intero settore dell'*investment banking*, ampliando la pozione di rilievo detenuta da Unicredit-Capitalia anche in funzione della capacità di attrazione della clientela, in parte fidelizzata dal lato dei finanziamenti. Più specificamente, tenuto conto che *i*) sarebbero venute meno le pressioni concorrenziali tra le due banche prima esistenti; *ii*) la nuova banca, per gli stretti legami precedentemente descritti attraverso l'Accordo di blocco e la *governance*, avrebbe agito in un contesto di assenza di confronto competitivo con Mediobanca; *iii*) ciascuna società avrebbe apportato una "specificata" capacità di esercitare potere di mercato, Unicredit-Capitalia attraverso i legami con la clientela basati sulla capacità di finanziamento e Mediobanca attraverso la sua esperienza di consulente di primaria importanza e storicamente radicato in Italia. L'Autorità ha concluso che l'operazione di concentrazione avrebbe determinato in capo a Unicredit-Capitalia la costituzione di una posizione dominante nel mercato della finanza d'impresa.

Con riferimento, infine, al settore assicurativo, la valutazione degli effetti dell'operazione ha richiesto un'attenta analisi della posizione delle parti nei mercati a monte della produzione di prodotti assicurativi vita (I, III, V) e della struttura articolata che si sarebbe venuta a creare in termini di canali distributivi a valle, tenendo altresì conto della peculiare posizione del gruppo Generali rispetto a Unicredit-Capitalia. Dagli elementi raccolti, è emerso infatti che Unicredit-Capitalia aveva, in qual momento, un potere di veto in Mediobanca la quale, a sua volta, aveva il controllo di fatto di Generali. In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto che Unicredit-Capitalia, nell'ambito del settore assicurativo vita, avrebbe avuto la possibilità e l'incentivo, data la peculiare struttura di *governance* via Mediobanca, di influenzare le strategie competitive di Generali, con conseguenti effetti sul contesto concorrenziale dei diversi mercati

dell'assicurazione sulla vita. Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che i mercati rilevanti nel settore assicurativo sulla vita fossero i rami vita I, III e V, aventi dimensione nazionale.

L'istruttoria ha accertato che la fusione avrebbe comportato il raggiungimento di una quota superiore al 28% in capo a Unicredit-Capitalia nel ramo III, quota che già di per sé lo avrebbe reso primo operatore, fortemente distanziato dalle altre compagnie (distanza mai inferiore al 18%). Considerando anche la quota di Generali, posto che Unicredit-Capitalia, tramite Mediobanca, avrebbe di fatto controllato anche Generali, la fusione avrebbe rischiato di creare una posizione dominante nel mercato della produzione nazionale di prodotti assicurativi del ramo vita III, con una quota complessiva di Unicredit-Capitalia di circa il 42,3%. Con riferimento, infine, al mercato distributivo dei prodotti assicurativi sulla vita, l'istruttoria ha evidenziato che Unicredit-Capitalia avrebbe raggiunto quote di mercato uguali o superiori al 30% nelle province di Belluno, Bologna, Trento, Modena e Rimini. Peraltro, anche a livello distributivo i rischi di riduzione della pressione competitiva avrebbero potuto essere anche maggiori, in considerazione dei legami con il gruppo Generali, soprattutto in un'ottica di complementarità dei canali, visto che i prodotti Generali sono in gran parte distribuiti dalla rete di agenzie e promotori.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha dunque accertato che l'operazione avrebbe comportato i seguenti effetti: *i*) un considerevole ampliamento della rete distributiva, con conseguente aumento della capacità di esercizio del potere di mercato in numerosi mercati; *ii*) un incremento del potere di mercato nell'attività a monte della produzione/gestione di vari mercati, in conseguenza della sovrapposizione orizzontale delle parti e dell'ampliamento della capacità distributiva, essendo la struttura verticalmente integrata; *iii*) un arricchimento della gamma e della tipologia di servizi offerti alla clientela d'affari (dai servizi strettamente bancari a quelli del risparmio gestito sino a quelli assicurativi e all'*investment banking*) e alla clientela al dettaglio, con conseguenti effetti di costituzione e/o rafforzamento del potere di mercato nell'attività di produzione/gestione e nell'attività distributiva di numerosi prodotti.

In esito all'istruttoria, l'Autorità ha pertanto ritenuto che l'operazione avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in numerosi mercati provinciali della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle piccole e medie imprese; in due mercati regionali degli impieghi alle imprese e

degli impieghi agli enti pubblici; nei mercati provinciali della distribuzione dei fondi comuni di investimento; nei mercati provinciali della distribuzione di gestioni patrimoniali mobiliari e in fondi; nel mercato nazionale della finanza d'impresa; nel mercato nazionale della produzione di prodotti assicurativi ramo vita III; nei mercati provinciali della distribuzione prodotti assicurativi rami vita. Tali valutazioni si fondavano non solo sulle posizioni che Unicredit/Capitalia sarebbe venuta a detenere nei singoli mercati, ma anche sulla struttura del futuro gruppo e sui legami azionari e personali con Mediobanca e il gruppo Generali che, essendo controllati di fatto, avrebbero cessato di essere operatori indipendenti nei mercati dell'assicurazione sulla vita e nel settore dell'*investment banking*.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha autorizzato l'operazione subordinatamente al rispetto di alcune misure volte a mantenere condizioni concorrenziali nei mercati provinciali della raccolta e degli impieghi attraverso cessione tra centocinquanta e centottanta sportelli a uno o più soggetti terzi indipendenti e non azionisti della nuova banca; a ridurre significativamente le commissioni per prelievi Bancomat presso gli ATM delle altre banche, eliminando le commissioni per i prelievi Bancomat effettuati presso 8.000 sportelli di banche concorrenti presenti in circa 4.000 comuni in cui il gruppo Unicredit/Capitalia non avrà ATM e azzerando le commissioni per i prelievi effettuati, da parte della clientela del Gruppo, all'estero presso gli ATM delle banche appartenenti al gruppo Unicredit/Capitalia; a garantire condizioni concorrenziali nel settore assicurativo (con il divieto di porre in essere rapporti di *partnership*, accordi di produzione e/o distribuzione con Generali, fintantoché Unicredit/Capitalia rimarrà azionista di Mediobanca; obbligo di dismissione dell'intera quota sociale detenuta in Assicurazioni Generali entro un termine prefissato e divieto di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni in Assicurazioni Generali e in altre società del gruppo, fintantoché rimarrà azionista di Mediobanca).

Inoltre, in considerazione del profilo problematico connesso al controllo di fatto di Unicredit/Capitalia su Mediobanca, l'Autorità ha prescritto l'obbligo per Unicredit/Capitalia di i) precludere ai membri del proprio Consiglio di Amministrazione, con un ruolo nella *governance* di Mediobanca e/o di Assicurazioni Generali, la partecipazione alla discussione e alla votazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione della medesima Unicredit/Capitalia, aventi ad oggetto i mercati dell'*investment banking* e delle assicurazioni in Italia; ii) di adottare le misure

organizzative interne volte a far sì che, nel quadro delle informazioni fornite ai membri del proprio Consiglio di Amministrazione, interessati dalla presente misura, non siano fornite informazioni sensibili in relazione ai suddetti mercati; *iii*) di ridurre la partecipazione detenuta in Mediobanca mediante la cessione di una quota pari al 9,39% del capitale sociale di quest'ultima società. Le modalità per la cessione di quest'ultima quota, in una prospettiva di superamento degli impatti sul controllo e sul patto di Sindacato nella banca d'affari, prevedono che *i*) la cessione non avvenga a favore di società attive sui mercati nei quali Mediobanca operi principalmente, direttamente o indirettamente tramite partecipate (ad esempio *investment banking* e assicurazioni) ovvero a favore di soggetti partecipati direttamente o indirettamente da Mediobanca e/o Assicurazioni Generali oltre che da Unicredit/Capitalia; tali limitazioni non si applicano agli azionisti di Mediobanca già membri dell'Accordo di blocco, nella misura in cui non abbiano legami diretti o indiretti con Unicredit/Capitalia e/o non siano partecipati da Mediobanca e/o Assicurazioni Generali; *ii*) la cessione deve avvenire entro e non oltre un arco di tempo prefissato ritenuto adeguato; *iii*) sino alla piena attuazione della cessione, Unicredit/Capitalia non eserciti i propri diritti di voto nell'Accordo di blocco e in assemblea di Mediobanca per la quota prima specificata. Infine, l'Autorità ha prescritto che Unicredit/Capitalia non incrementi, direttamente o indirettamente, la quota residua, pari all'8,68%, della partecipazione detenuta in Mediobanca dopo la cessione di cui alla misura precedentemente descritta.

*SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI-SSB/SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE - CEDBORSA*

Nell'aprile 2007, l'Autorità ha concluso un'istruttoria volta a valutare se la fusione per incorporazione di SIA (Società Interbancaria per l'Automazione – Cedborsa Spa) in SSB (Società per i Servizi Bancari) fosse suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante in alcuni settori connessi ai mercati finanziari, alle banche dati, alle carte di pagamento e ai sistemi di pagamento. L'Autorità ha autorizzato l'operazione, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90. Le due imprese parti dell'operazione sono attive, sebbene a livelli differenti della filiera produttiva, nella fornitura di servizi strumentali all'attività bancaria nell'ambito del sistema dei servizi di pagamento. In particolare, SIA offre servizi di connettività e di trasporto dati agli operatori bancari e

finanziari, gestendo la Rete Nazionale Interbancaria (RNI) così come quella per il *Corporate Banking* interbancario (CBI); offre inoltre anche servizi di gestione delle piattaforme tecnologiche dei mercati finanziari e sistemi di accesso a questi mercati, gestisce alcune base dati di sistema e fornisce soluzioni e prodotti alle banche nell'ambito dei servizi di pagamento. SSB opera nell'ambito del sistema nazionale di compensazione e regolamento dei pagamenti interbancari domestici al dettaglio e presta servizi di elaborazione dati dei pagamenti tramite carte di pagamento, nazionali e internazionali.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti sui quali valutare l'operazione: *i*) il mercato dei servizi di compensazione al dettaglio offerti in circolarità Sitrad; *ii*) il mercato dei servizi di elaborazione dati dei pagamenti tramite carte di debito nazionali (Bancomat e Pagobancomat); *iii*) i mercati dei servizi di rete, a loro volta distinguibili in: servizi di connettività fisica per le applicazioni interbancarie; servizi di rete logica per le applicazioni interbancarie, in particolare per le applicazioni regolate dalla convenzione Sitrad. In considerazione delle caratteristiche economiche e tecniche di offerta dei relativi servizi, nonché del quadro delle norme regolamentari o autoregolamentari applicabile ai suddetti mercati, essi sono stati considerati tutti aventi una dimensione geografica nazionale.

Nel valutare l'operazione di concentrazione, l'Autorità ha considerato che essa coinvolgeva i due principali operatori attivi, seppure a diversi livelli della filiera produttiva, nell'offerta di servizi strumentali all'attività delle banche nel settore del sistema dei pagamenti. In particolare, SSB è *leader* nazionale nei servizi di compensazione (*clearing*) per i sistemi di pagamento e di elaborazione dati (*processing*) per le carte di pagamento, mentre SIA offre in condizioni di assoluta preminenza servizi di connettività fisica e logica a banche e intermediari finanziari, gestisce in esclusiva la Rete Nazionale Interbancaria (RNI) e alcuni archivi di dati. In ragione di ciò, l'Autorità ha ritenuto che l'integrazione delle attività dei due operatori, anche in considerazione del contesto regolamentare di riferimento, avrebbe potuto determinare significativi effetti di chiusura dei mercati interessati.

In particolare, l'istruttoria condotta ha evidenziato che: *i*) in relazione all'attività di gestione in esclusiva degli archivi di dati da parte di SIA, le problematiche concorrenziali a essa connesse non derivavano dalla realizzazione dell'operazione di concentrazione, in quanto a essa preesistenti, e l'acquisizione di tale attività da parte di

SSB non era suscettibile di produrre significativi ulteriori effetti restrittivi della concorrenza; ii) l'operazione era suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante in capo a SSB, con possibili effetti di chiusura, nei mercati in cui essa attualmente opera in ragione dell'integrazione tra le attività di elaborazione dati dei pagamenti tramite carte di debito nazionali e quelle di *clearing* per i servizi di pagamento domestici svolte da SSB e, dall'altro, i servizi di rete prestati da SI.

Conseguentemente, l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione di concentrazione, subordinandola tuttavia al rispetto di talune condizioni. In particolare, l'Autorità ha prescritto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, alla società incorporante SSB: la creazione di una specifica unità operativa preposta alle attività di rete, separata anche sul piano contabile dalle altre unità previste per l'entità derivante dalla fusione, autorizzata a commercializzare sulla base di contratti distinti e autonomi i suoi servizi esclusivamente tramite il proprio personale e in condizioni di *unbundling* rispetto all'offerta delle altre unità operative; di garantire l'interoperabilità funzionale su tutte le tratte interbancarie collegando nel minor tempo possibile i centri applicativi anche attraverso la rete SWIFTnet, applicando nel frattempo un regime transitorio che prevede la gratuità del traffico di sistema originato da clienti che si avvalgono per il loro traffico periferico della SWIFTnet; di mantenere gli attuali criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori per la tariffazione del trasporto di dati interbancari ai clienti per i servizi di rete logica indipendentemente dal centro applicativo prescelto; di non applicare nella tratta di sistema condizioni discriminatorie ai clienti di SSB che scelgono nella tratta periferica un operatore di rete, diverso da SIA, riconosciuto quale gestore dell'infrastruttura ai sensi della Convenzione SITRAD; di presentare all'Autorità, entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, una relazione in merito all'attuazione delle misure prescritte.

#### *INTESA SANPAOLO – CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE*

Nel gennaio 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, autorizzando, subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo di Cassa di Risparmio di Firenze Spa da parte di Intesa Sanpaolo Spa.

Da un punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che diversi fossero i mercati rilevanti sui quali valutare l'impatto dell'operazione. In particolare, nell'ambito dell'attività bancaria tradizionale, sono stati considerati i mercati della raccolta, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle piccole e medie imprese. Gli effetti dell'operazione sono stati altresì apprezzati nei mercati della distribuzione di servizi del risparmio gestito, nel settore del credito al consumo, e più specificatamente nel mercato del credito diretto, e nel mercato delle carte di credito.

L'Autorità ha circoscritto il mercato della raccolta alla sola raccolta bancaria, escludendo quella postale, stante l'assenza di una piena relazione di sostituibilità tra conto corrente bancario e bancoposta. Da un punto di vista geografico, il mercato è stato ritenuto di dimensione provinciale, in considerazione della bassa mobilità della clientela. Sulla base delle evidenze raccolte, l'istruttoria ha evidenziato che la capacità e la concentrazione territoriale acquisite nelle province di La Spezia, Terni e Pistoia fossero idonei a rafforzare il rischio di costituzione di una posizione dominante di Intesa Sanpaolo nel mercato della raccolta. Intesa Sanpaolo, infatti, per effetto dell'operazione, sarebbe diventato l'impresa dominante nel mercato della raccolta in ciascuna di tali province, con quote di mercato comprese tra il 35% e il 65% e di gran lunga superiori a quelle del secondo operatore. Inoltre, l'operazione avrebbe comportato un significativo aumento dell'indice di concentrazione nei mercati interessati.

Nel settore degli impieghi, l'Autorità ha considerato che l'operazione avrebbe determinato effetti di sovrapposizione di rilievo nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nelle province di La Spezia e Terni e in quello degli impieghi alle piccole e medie imprese nelle province di La Spezia, Terni e Pistoia. In tali mercati, la cui dimensione geografica è risultata anch'essa provinciale, è emerso che l'operazione di concentrazione avrebbe comportato nelle province di cui sopra la costituzione di un'impresa dominante, con quote di mercato comprese tra il 35% e il 55% e con distanze ragguardevoli con il secondo operatore. Ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Autorità relativamente al settore del risparmio gestito, dove l'istruttoria ha accertato che l'operazione avrebbe determinato delle criticità concorrenziali nei mercati distributivi dei fondi comuni di investimento e delle gestioni patrimoniali nelle province di Terni, Pistoia e La Spezia. In particolare, l'Autorità ha rilevato come Intesa Sanpaolo sarebbe diventato il primo operatore in ciascuna di queste province con una quote di mercato superiori al 50% e come l'esercizio di potere di mercato nei citati ambiti

provinciali per effetto dell'operazione fosse particolarmente concreto, essendo l'impresa acquisita un concorrente di rilievo.

Nell'ambito del procedimento istruttorio, sono stati inoltre analizzati gli effetti dell'operazione nel settore del credito al consumo. L'Autorità ha rilevato che, a seguito della concentrazione, Intesa Sanpaolo avrebbe operato in tali mercati attraverso tre società finanziarie specializzate (Findomestic, Agos e Neos Banca) caratterizzate da elevati livelli di notorietà del marchio e ampia omogeneità nella tipologia di servizi offerti. L'entità risultante dalla concentrazione avrebbe detenuto quote di mercato di rilievo sia nel mercato del credito diretto (a livello regionale) che in quello del credito finalizzato (a livello nazionale). Relativamente al mercato del credito diretto, Intesa Sanpaolo avrebbe infatti detenuto quote di mercato superiori al 35% nei mercati regionali del Veneto, Piemonte e Lombardia. Quanto al credito finalizzato, sebbene Intesa Sanpaolo sarebbe diventato il primo operatore, la sua quota di mercato a livello nazionale non avrebbe superato il 20%. L'Autorità ha pertanto concluso che l'operazione avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel solo mercato del credito diretto nelle regioni Veneto, Piemonte e Lombardia.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha dunque accertato che l'operazione avrebbe comportato: *i*) un notevole aumento di concentrazione geografica della rete distributiva, in termini di sportelli bancari, essenziali per l'attività bancaria tradizionale e per la distribuzione dei prodotti assicurativi e del risparmio gestito; *ii*) un incremento di potere di mercato originato dalla sovrapposizione delle importanti quote detenute nella raccolta, negli impieghi alle piccole e medie imprese, negli impieghi alle famiglie consumatrici, nella distribuzione di prodotti del risparmio gestito e nel credito diretto. L'Autorità ha pertanto ritenuto che l'operazione avrebbe condotto alla costituzione di una posizione dominante nei mercati provinciali della raccolta bancaria, degli impieghi alle piccole e medie imprese e della distribuzione di servizi del risparmio gestito di La Spezia, Terni e Pistoia; nei mercati provinciali degli impieghi alle famiglie consumatrici di La Spezia e Terni; e nei mercati regionali del credito diretto di Veneto, Piemonte e Lombardia.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha autorizzato la concentrazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni. In primo luogo, l'Autorità ha disposto la cessione a soggetti terzi di 29 sportelli posseduti da Intesa San Paolo/CARI Firenze

nei mercati geografici concorrenzialmente più sensibili alla concentrazione (cessione di 15 sportelli nella provincia di La Spezia, di 11 sportelli nella provincia di Terni e di 3 sportelli nella provincia di Pistoia), così da attenuare gli effetti restrittivi derivanti dalla rilevanza della capillarità della rete di sportelli come variabile competitiva in tutti i mercati interessati dall'operazione. L'Autorità ha altresì prescritto la dismissione dell'intera partecipazione in Agos da parte di Intesa Sanpaolo, circostanza che avrebbe determinato una riduzione significativa del grado di sovrapposizione nel settore del credito al consumo.

*BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - BANCA ANTONVENETA*

Nel febbraio 2008, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90 in merito all'acquisizione, da parte di Monte dei Paschi di Siena, del controllo esclusivo del gruppo Antonveneta. L'Autorità ha considerato che l'operazione potrebbe determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, in diversi mercati provinciali della raccolta bancaria, degli impieghi, della distribuzione di fondi comuni di investimento e della distribuzione di prodotti assicurativi vita. In particolare, i problemi concorrenziali emersi in sede di avvio di istruttoria riguardano principalmente ambiti provinciali circoscritti alla Regione Toscana.

La valutazione dell'Autorità in merito all'operazione ha altresì ad oggetto i potenziali effetti da essa prodotti sulla gestione di MPS e Antonveneta al fine di verificare anche che l'operazione non determini o rafforzi legami già rilevanti, o che potrebbero venirsi a creare, tra gli operatori del settore, tali da compromettere in misura significativa le dinamiche competitive nei diversi mercati interessati. L'istruttoria al 31 marzo 2008 è in corso.

### *Attività di segnalazione*

#### *MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPDAP*

Nel marzo del 2007 l'Autorità ha inviato all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 concernente le modalità di stipulazione di una convenzione finalizzata all'offerta di finanziamenti a pensionati INPDAP.

Pur ritenendo condivisibile l'obiettivo dell'Istituto, espressamente richiamato dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313, di garantire alcuni principi generali che le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero seguire al fine di erogare i finanziamenti ai pensionati INPDAP a condizioni contrattuali "favorevoli", l'Autorità ha evidenziato che, nell'ottica di garantire un contesto realmente competitivo nell'offerta di servizi di finanziamento, è essenziale che i potenziali clienti siano posti in condizione di comparare le diverse offerte. L'Autorità ha ritenuto che tale obiettivo risultava compatibile con due modalità alternative: *i)* l'assunzione da parte dell'INPDAP della funzione di soggetto che seleziona direttamente, con procedura a evidenza pubblica, il o i migliori offerenti, svolgendo così il ruolo di soggetto che "media" rispetto alla domanda finale ed esercita rispetto all'offerta il massimo potere negoziale; *ii)* l'adozione di convenzioni "aperte" con le quali INPDAP svolge il ruolo, indiretto, di garantire l'accesso trasparente a tutti gli istituti erogatori dotati dei necessari requisiti di solvibilità e affidabilità, nonché della disponibilità all'offerta di condizioni migliorative rispetto a un tasso massimo (ritenuto di mercato). Sarebbe in questo caso la stessa domanda finale a selezionare, purché adeguatamente informata, l'offerta più idonea a soddisfare le proprie esigenze.

In merito alla procedura a evidenza pubblica, l'Autorità ha evidenziato che essa richiede, per un suo corretto svolgimento, il rispetto di alcune condizioni minime, quali la garanzia di massima trasparenza e diffusione del bando; l'adozione di requisiti di accesso ragionevoli e imparziali; l'assenza di prescrizioni che possano favorire alcuni operatori a scapito di altri, quali la preferenza nei confronti di soggetti che abbiano già svolto il servizio o conformi a caratteristiche che non sono idonee a selezionare la migliore offerta per lo svolgimento dell'incarico.

Con riferimento, invece, alla modalità alternativa della “convenzione aperta”, l’Autorità ha sottolineato la necessità di evitare limiti all’accesso alla Convenzione senza giustificato motivo, così come l’opportunità di mettere la domanda finale in condizione di innescare un reale confronto competitivo. In particolare, l’Autorità ha rilevato che la convenzione dovrebbe essere aperta a tutte le banche e gli intermediari finanziari legittimati allo svolgimento dell’attività, senza alcun giustificato motivo all’aggiunta di vincoli soggettivi o quantitativi ulteriori, quali, ad esempio, riferimenti a fatturati storici, fissazione di livelli quantitativi di fatturato, dimensione nazionale della rete. La convenzione aperta dovrebbe mettere i potenziali clienti del servizio nella condizione di essere pienamente informati e di poter effettivamente selezionare la migliore offerta. Dal punto di vista concorrenziale, dunque, entrambe le modalità rappresentate appaiono idonee a garantire un contesto competitivo nell’offerta dei servizi di finanziamento.

*OSTACOLI ALLO SVILUPPO CONCORRENZIALE DEI SERVIZI BANCARI PER LA CLIENTELA RETAIL*

Nel maggio 2007, l’Autorità ha trasmesso al Governo e al Parlamento una segnalazione, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, contenente alcune osservazioni in ordine alle problematiche concorrenziali connesse ad alcune modalità dei rapporti contrattuali applicate dalla generalità delle banche verso la propria clientela al dettaglio, ai fini dell’eliminazione di possibili conseguenti ostacoli a un funzionamento più competitivo nell’offerta dei relativi servizi.

L’Autorità ha ritenuto che un fattore essenziale per agevolare la mobilità della clientela nei mercati bancari, al fine di intensificarne la pressione concorrenziale, sia la possibilità per il consumatore di fruire del livello di informazione più ampio e più diffuso possibile sui prezzi, qualità e condizioni di fornitura dei servizi offerti, in modo da garantire un pieno esercizio della propria sovranità di scelta fra offerte diverse, che a sua volta accresca il grado di competizione sul mercato fra le imprese.

A questo riguardo, con riferimento al momento della scelta del conto corrente, l’Autorità ha ritenuto auspicabile una redazione sintetica generalizzata di “fogli informativi”, indicanti con chiarezza tutte le spese di tenuta conto e le condizioni economiche dei servizi maggiormente usati, comprensive dell’eventuale spesa per scrittura, concepiti in modo da potere essere facilmente confrontati dai consumatori